

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1902 del 15/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C. DI SAN MARTINO IN RIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1958 del 15/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3132/2019

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C." - San Martino in Rio.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della Legge Regionale n.4/2007, N° 23482 sull'applicativo regionale Gestione Effluenti;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C.**", avente sede legale e stabilimento in comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, concernente l'attività di **allevamento di suini all'ingrasso**, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/8731 del 18/01/2019 e successive integrazioni;

Visto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n.447/1995; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Dato atto che è stata indetta in data 8/02/2019, con lettera PG/21261, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto prot.PG/30703 del 25/02/2019;
- parere del Comune di San Martino in Rio di prot.2846 del 29/03/2019, in data 01/04/2019 al PG/51625, che richiama il parere favorevole condizionato, prot.37722 del 27/03/2019, emesso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Correggio;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "**SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C.**" ubicato in comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“SOCIETÀ AGRICOLA DI PANDOLFI BARBARA S.S. & C.”** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall’attività di **allevamento di suini all’ingrasso** negli impianti ubicati in Comune di **San Martino in Rio - Via Gazzata n.12**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	EMISSIONI DIFFUSE DA PORCILAIE (STABULAZIONE)	EMISSIONI DIFFUSE					
E2	EMISSIONI DIFFUSE DA CARICAMENTO SILOS MANUALE	EMISSIONI DIFFUSE					
E3	EMISSIONI DIFFUSE DA LAGONI IN TERRA (STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI)	EMISSIONI DIFFUSE					
E4	EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO AGRONOMICHI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					

1) L’installazione, l’esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/8731 del 18/01/2019 e successive integrazioni.

2) Non è consentito nelle strutture più vetuste l’allevamento dei suini, in quanto edifici non idonei, con conseguente riduzione del numero di capi dagli attuali 1550 a 1083, fermo restando che la riduzione dovrà iniziare alla fine del ciclo produttivo in corso, introducendo gradualmente un numero inferiore di suini tale da individuare nell’inizio del secondo semestre del corrente anno il termine ultimo per concludere l’operazione. Nello specifico non dovranno essere utilizzati:

- i box ricavati dalla vecchia stalla bovini, dietro alla casa colonica;
- i box prospicienti l’area cortiliva, a fianco dei silos;
- i quattro box presenti nella parte anteriore del capannone adibito alla preparazione alimenti.

3) I box posti a fianco dell’abitazione, sul lato Nord, dovranno essere utilizzati esclusivamente come locale adibito a isolamento ed infermeria.

- 4) Ad avvenuta riduzione del patrimonio zootecnico allevato, la ditta gerente dovrà darne comunicazione all'ARPAE, al Comune e all'AUSL competente e dovrà altresì chiarire l'eventuale impiego degli immobili liberati, o in alternativa, dichiararne l'assoluto mancato utilizzo.
- 5) L'allevamento dei suini dovrà avvenire esclusivamente nei tre capannoni/stalle principali.
- 6) La rimozione dei reflui dalle superfici di stabulazione di tutti e tre i capannoni adibiti ad allevamento dovrà essere eseguita quotidianamente con l'utilizzo di sistemi a pressione.
- 7) La Ditta dovrà garantire l'immissione e l'estrazione dei liquami dai lagoni in terra al disotto del livello del refluo presente e ridurne il rimescolamento.
- 8) La Ditta dovrà adottare per la fase di accrescimento/ingrasso dei suini una dieta a basso tenore proteico comunicandone periodicamente le percentuali di protidi grezzi utilizzati.
- 9) L'ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale; dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.**

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

### **Prescrizioni**

- La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni n.1-2-3-4-5-6-7-8 di cui al precedente Allegato 1 al presente atto ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
- La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento; in particolare, ad avvenuta riduzione del patrimonio zootecnico allevato, come da prescrizione n.4 dell'Allegato 1, l'azienda è tenuta a presentare l'aggiornamento della Comunicazione stessa.
- Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal Regolamento Regionale n.3/2017 mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del D.P.R. n.59/2013.

## **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che la ditta presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**